



COMUNE DI CORNATE D'ADDA

Provincia di Monza e Brianza



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE

AI SENSI DELL'ART.18 TER COMMA 1, L.R. 6/2010 E DELLA DGR X/5519/2016.

SOMMARIO

SOMMARIO.....	I
INDICE TABELLE.....	II
TITOLO I OGGETTO DEL DISPOSITIVO.....	1
Art.1 Oggetto e ambito di applicazione.....	1
TITOLO II REGOLAMENTO DELLE SAGRE.....	2
Art.2 Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali.....	2
Art.3 Validità temporale.....	2
Art.4 Definizioni.....	2
Art.5 Consultazione delle parti sociali.....	2
Art.6 Modalità di consultazione.....	3
Art.7 Calendario regionale delle fiere e delle sagre.....	3
Art.8 Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre.....	3
Art.9 Istanza per lo svolgimento della sagra.....	3
Art.10 Inserimento nell'elenco annuale delle Sagre.....	4
Art.11 Caratteristiche dell'area interessata dalla sagra.....	4
Art.12 Presentazione di garanzie.....	4
Art.13 Durata massima della sagra.....	5
Art.14 Modalità di svolgimento e durata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea.....	5
Art.15 Sagre organizzate dall'Amministrazione comunale.....	5
Art.16 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti.....	5
Art.17 Sanzioni - Rinvio.....	6
TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI.....	7
Art.18 Modifiche al Presente Regolamento.....	7
Art.19 Entrata in vigore del Presente Regolamento.....	7

INDICE TABELLE

Tabella 1 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	1
Tabella 2 ITER DI APPROVAZIONE	1

TITOLO I

OGGETTO DEL DISPOSITIVO

Art.1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento emanato ai sensi dell'art. 18 *ter*, comma 1, l.r. 6/2010 e della D.g.r. X/5519 del 02/08/2016 "Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 *ter* comma 1 della l.r. 6/2010" disciplina le modalità di svolgimento delle sagre, così come definite dall'art. 16 L.R. 6/2010, fatto salvo le eventuali norme particolari adottate dall'Amministrazione per ogni singola sagra;

Il presente Dispositivo fa riferimento alla normativa regionale e comunale vigente alla data del 18 maggio 2017, i cui estremi sono riportati nelle successive tabelle.

Tabella 1 RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

OGGETTO	ESTREMI	DATA	NOTE
<i>Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere</i>	<i>L.R. Lombardia 6/2010</i>	<i>2/2/2010</i>	<i>Con successive modifiche e integrazioni fino alla L.R. – 10/2016</i>
<i>Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 <i>ter</i> comma 1 della l.r. 6/2010</i>	<i>D.g.r. X/5519</i>	<i>02/082016</i>	

Tabella 2 ITER DI APPROVAZIONE

PASSAGGIO	ESTREMI	DATA	NOTE
<i>PARERE PARTI SOCIALI</i>			
<i>APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE</i>			

TITOLO II

REGOLAMENTO DELLE SAGRE

Art.2 Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti.

Art.3 Validità temporale

La validità temporale del Regolamento non ha limiti predefiniti.

Le presenti disposizioni potranno essere comunque revisionate dal Consiglio Comunale con le modalità previste dall' Art.18 qualora se ne ravvisi la necessità e dovranno comunque essere aggiornate in caso di modifiche alla normativa nazionale e regionale che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art.4 Definizioni

Ai fine del presente regolamento si intendono per:

- **AREE PUBBLICHE:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **FIERA:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- **SAGRA:** ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- **CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE:** l'elenco approvato dal comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- **ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PER IL SETTORE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:** le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.
- **ISTANZA:** l'atto scritto con il quale il richiedente dà luogo all'avvio di un procedimento. Con il termine generico di istanza vengono indicate nel presente regolamento sia le domande che le comunicazioni o dichiarazioni di inizio di attività o SCIA, per gli aspetti procedurali e le disposizioni comuni a tutte le suddette tipologie.

Art.5 Consultazione delle parti sociali

Per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti è obbligatoria la consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche e della somministrazione di alimenti e bevande:

- Modifiche al presente regolamento
- Modifiche ed integrazioni all'elenco delle fiere e delle sagre inserite nel calendario regionale di cui all'art. 7, qualora le stesse siano ritenute dall'amministrazione comunale di particolare rilevanza.

Il parere reso dagli organismi ai sensi del presente articolo ha natura consultiva ma non vincolante. La consultazione avviene con gli strumenti indicati all'articolo seguente.

Art.6 Modalità di consultazione

La consultazione delle categorie avviene attraverso l'inoltro, da parte dell'ufficio Commercio, degli atti da sottoporre a parere tramite PEC o altro mezzo idoneo.

Nella comunicazione di richiesta parere deve essere indicato un termine congruo, individuato dal responsabile del servizio proponente, per la formulazione del parere relativo agli atti proposti.

Il mancato riscontro da parte delle Associazioni consultate entro il termine di cui al punto precedente, corrisponde all'espressione di parere positivo.

Art.7 Calendario regionale delle fiere e delle sagre

L'ufficio Commercio, entro il 30 novembre di ogni anno, sulla base delle istanze di cui all'Art.9, approvate, nonché tenendo conto delle fiere e delle sagre organizzate direttamente dall'Amministrazione comunale, redige l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Entro il 15 dicembre di ogni anno l'ufficio Commercio carica sulla piattaforma regionale dedicata, l'elenco definitivamente approvato.

Art.8 Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

L'ufficio Commercio, nel rispetto dell'art. 5, integra o modifica l'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale.

La richiesta di inserimento di una nuova sagra non prevista in fase di programmazione annuale, deve essere presentata ai sensi dell'Art.9, almeno 30 giorni prima della data di svolgimento ipotizzata. Tale termine di 30 giorni può essere derogato solo per le modifiche di eventi già calendarizzati, con provvedimento motivato del responsabile SUAP, in caso di modifiche derivanti da emergenze o eventi metereologici o non prevedibili.

Nel caso in cui la variazione al calendario regionale riguardi una fiera o una sagra organizzata dall'Amministrazione comunale, la modifica o l'inserimento nell'elenco avviene, ove possibile, nel rispetto dei termini di cui al precedente periodo al fine di garantirne la necessaria visibilità alla manifestazione stessa.

Art.9 Istanza per lo svolgimento della sagra

Entro il 31 ottobre di ogni anno, ai fini di cui all'art.7, sono presentate al SUAP, tramite P.E.C. o con altre modalità indicate dal responsabile dello Sportello unico attività produttive, le istanze per lo svolgimento delle sagre per l'anno successivo.

Nell'istanza l'organizzatore della sagra deve dichiarare:

- a) I propri dati anagrafici, compresi il codice fiscale, i dati di iscrizione in CCIAA e la partita IVA (se posseduti);

- b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- d) Programma di massima della manifestazione;
- e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Nell'ipotesi in cui l'istanza risultasse carente degli elementi di cui alle lettere a), b), c) d) ed e), il SUAP invita l'interessato ad integrare l'Istanza stessa concedendo a tal fine un termine non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali, l'Istanza viene rigettata qualora non risultasse completa.

Tutte le autorizzazioni, licenze o atti di assenso necessari per lo svolgimento degli eventi / manifestazioni inseriti nella sagra, devono essere prodotti nei termini previsti dalle norme che li disciplinano e comunque prima dell'effettuazione della sagra.

Art.10 Inserimento nell'elenco annuale delle Sagre

Ai fini dell'inserimento nel calendario annuale, in caso di domande concorrenti che prevedono il medesimo luogo e le medesime date di svolgimento della sagra, l'ufficio Commercio accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locali; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP,IGP, DOC,DOCG e IGT del Regione Lombardia;
- b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c) numero di edizioni già svolte della sagra (storicità della manifestazione)
- d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa
- e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art.11 Caratteristiche dell'area interessata dalla sagra

L'area individuata per lo svolgimento della sagra dovrà essere dotata di:

- f) servizi igienici, di cui possibilmente almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
- g) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- h) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Art.12 Presentazione di garanzie

Qualora vi sia motivato pericolo che lo svolgimento della sagra possa determinare il danneggiamento del patrimonio pubblico e/o privato, o in caso di realizzazione di opere o strutture particolari ed a garanzia degli

obblighi posti a carico del richiedente, l'ufficio Commercio ha facoltà di richiedere idonea garanzia, sotto forma di deposito cauzionale o polizza fideiussoria.

In tal caso il responsabile del procedimento:

- a) stabilisce, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante dell'ufficio di Polizia Locale e dell'ufficio Tecnico, se esercitare o meno la facoltà di chiedere, al soggetto interessato, la prestazione di garanzie economiche;
- b) determina, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio Polizia Locale e dell'ufficio Tecnico, l'entità della garanzia economica da prestare;
- c) determina le modalità di presentazione e di svincolo della polizza fideiussoria nonché tutti gli altri termini e modalità ritenuti necessari ai fini della prestazione della garanzia, da riportare tra le prescrizioni del provvedimento di autorizzazione per lo svolgimento della sagra.

Art.13 Durata massima della sagra

La durata massima per lo svolgimento di ogni singola sagra è di 20 gg. anche non continuativi nell'anno di riferimento.

Salvo proroghe motivate del responsabile SUAP, su richiesta dell'organizzatore della sagra, non è possibile inserire nell'elenco delle sagre e delle fiere, manifestazioni che si svolgano con meno di 18 gg di intervallo l'una dall'altra.

Art.14 Modalità di svolgimento e durata dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta all'interno della sagra solo come attività accessoria e non prevalente e nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma temporanea.

L'attività di somministrazione temporanea deve iniziare solo dopo l'avvio della sagra e deve concludersi con la conclusione della sagra.

Art.15 Sagre organizzate dall'Amministrazione comunale

Le sagre organizzate dall'amministrazione comunale, sono assoggettate alle norme di cui al presente regolamento/ titolo solo ai fini dell'inserimento nel calendario regionale.

Art.16 Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, gli esercizi di vicinato e i pubblici esercizi che ne facciano richiesta, possono vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra, salvo motivato provvedimento di diniego del responsabile SUAP.

In ragione della tipologia di manifestazione, della zona e del periodo in cui si svolge, il responsabile SUAP può altresì prevedere che fino al 10% della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o

agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio. L'utilizzo di più del 10% della superficie potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra.

Art.17 Sanzioni - Rinvio

Per le violazioni in materia di svolgimento delle sagre trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, in particolare le sanzioni di cui all'art.18 *ter* della L.R. 6/10.

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie:

Per le violazioni dell'Art.9 si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro

Per le violazioni dell'Art.11 si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro

Per le violazioni dell'Art.12 si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro

Per le violazioni dell'Art.13 si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro

TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.18 Modifiche al Presente Regolamento

Le modifiche al presente regolamento debbono essere deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure di consultazione dallo stesso previste.

Art.19 Entrata in vigore del Presente Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.